

Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

## **RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.**

### **Art. 41**

*(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 7/2000)*

**1.** All'articolo 56 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** il comma 1 è sostituito dal seguente:

**<<1.** L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.>>;

**b)** il comma 2 è sostituito dal seguente:

**<<2.** L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.>>.